

REGIME

FORFETTARIO

**COME ORIENTARSI NEL LABIRINTO DI TASSE E
BUROCRAZIA E FARE LA SCELTA FISCALE MIGLIORE**



Dott.ssa Michela Edma Vernieri Cotugno



Introduzione

Negli ultimi anni, il legislatore ha riconosciuto l'esigenza di una **semplificazione fiscale**, in particolare a favore dei soggetti di minori dimensioni economiche. È, quindi, emersa la necessità di offrire a professionisti, autonomi e micro-imprese uno strumento in grado di ridurre gli adempimenti, contenere i costi di compliance e rendere la gestione tributaria più sostenibile.

In quest'ottica si inserisce il **regime forfettario**, una modalità agevolata di determinazione del reddito e di imposizione fiscale con l'obiettivo di incentivare l'attività imprenditoriale e professionale individuale.

Dal punto di vista lessicale, il termine "forfettario" ha origini nel francese **forfait**, che significa "*patto fisso*" o "*accordo prestabilito*". Nel linguaggio tributario indica una modalità di determinazione del reddito **non analitica**, bensì **forfettizzata**, cioè calcolata sulla base di parametri prefissati, senza la necessità di ricostruire costi e ricavi effettivi. È questo il principale tratto distintivo del regime: una tassazione semplificata su una base imponibile determinata applicando un coefficiente di redditività ai compensi o ricavi percepiti, senza una deduzione analitica dei costi sostenuti.

A questa base si applica un'imposta sostitutiva del 5% per i primi cinque anni e del 15% successivamente.

Il regime prevede l'esclusione dall'IVA, dalle ritenute d'acconto e dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). I costi non vengono dedotti analiticamente, ma determinati in misura forfettaria secondo il tipo di attività svolta. È inoltre prevista l'obbligatorietà della fatturazione elettronica, utile anche a ridurre di un anno i termini di accertamento.

Questo ebook è pensato per chi vuole capire cosa significa adottare il regime forfettario: non solo come si applica, ma perché può rappresentare una scelta consapevole e coerente con il proprio modo di fare impresa o libera professione.

Indice

1. Che cos'è il regime forfettario

Definizione e finalità	>>	7
Evoluzione normativa e riferimenti di legge	>>	8
Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025	>>	10

2. Requisiti di accesso

Soggetti ammessi	>>	13
Soglia dei ricavi /compensi	>>	14
Pluriattività e codici ATECO e attività miste	>>	15
Spese per lavoro accessorio, dipendente e collaboratori	>>	17

3. Cause di esclusione dal regime

Regimi speciali IVA e attività escluse	>>	20
Soggetti non residenti	>>	21
Partecipazioni societarie e controllo S.r.l.	>>	22
Lavoratori "ex dipendenti" e clienti prevalenti	>>	24
Limite di reddito da lavoro dipendente/pensione	>>	26

4. Accesso al forfettario, opzioni e passaggi tra regimi

Modalità di accesso (modello AA9/12)	>>	29
Accesso tramite comportamento concludente	>>	30
Opzione per il regime ordinario	>>	31
Cosa succede se si omette la comunicazione?	>>	32
Passaggio da e verso altri regimi	>>	33

5. Come funziona la tassazione nel regime forfettario?

Reddito imponibile: come si calcola?	>>	37
Coefficienti di redditività e attività economiche	>>	38
Contributi previdenziali: calcolo e deducibilità	>>	40
L'imposta sostitutiva (15% ordinaria e 5% start - up)	>>	42
Simulazioni pratiche	>>	43
Il reddito per bonus, detrazioni e agevolazioni	>>	46

6. Adempimenti fiscali e contabili

Obblighi contabili e semplificazioni previste	>>	49
Dichiarazione dei redditi e compilazione quadro LM	>>	51
Comunicazioni obbligatorie e versamenti	>>	52
Errori dichiarativi, ravvedimento e controlli fiscali	>>	53

7. Fatturazione

Obbligo di fattura elettronica	>>	56
Dicitura obbligatoria in fattura	>>	57
Marca da bollo da 2 euro	>>	58
Esclusione IVA e gestione delle ritenute	>>	58
Operazioni con l'estero	>>	60

Che cos'è il regime forfettario



1

Che cos'è il regime forfettario

Definizione e finalità

Il **regime forfettario** è un regime fiscale agevolato, rivolto alle **persone fisiche** esercenti **attività d'impresa, arti o professioni in forma individuale**, che rispettano determinati limiti di ricavi e altre condizioni di accesso, previsto dall'**art. 1, co. da 54 a 89, l. n. 190/2014**.

In sostanza, si tratta di un regime che:



*“Prevede la **determinazione forfettaria del reddito imponibile**, secondo **coefficienti di redditività fissati per legge** in base all'attività esercitata, e l'applicazione di una **imposta sostitutiva dell'IRPEF**, delle addizionali regionali e comunali e dell'**IRAP**.”*

Il regime forfettario non si applica alle società di persone, alle società di capitali né agli enti non commerciali. È destinato **solo alle partite IVA individuali**, anche per nuove iniziative imprenditoriali o professionali.

La **finalità è semplificativa**, perché elimina gli obblighi di liquidazione e versamento dell'IVA, la tenuta delle scritture contabili, la registrazione delle fatture e l'applicazione di ritenute d'acconto. Resta comunque l'obbligo di conservare le fatture e la documentazione rilevante ai fini fiscali (art. 22 D.P.R. n. 600/1973).

Inoltre, il regime forfettario ha **finalità incentivanti**, perché offre una **tassazione agevolata con aliquote fisse** (15% o 5% nei primi cinque anni per le nuove attività). E ha, anche **finalità deflative**, perché *riduce il contenzioso* e l'attività di accertamento attraverso un'imposizione più chiara e predefinita.



*“A decorrere dal **1° gennaio 2016**, il regime forfettario è divenuto l'unico regime fiscale agevolato applicabile alle persone fisiche titolari di partita IVA, sostituendo integralmente i precedenti regimi semplificati e di vantaggio.”*

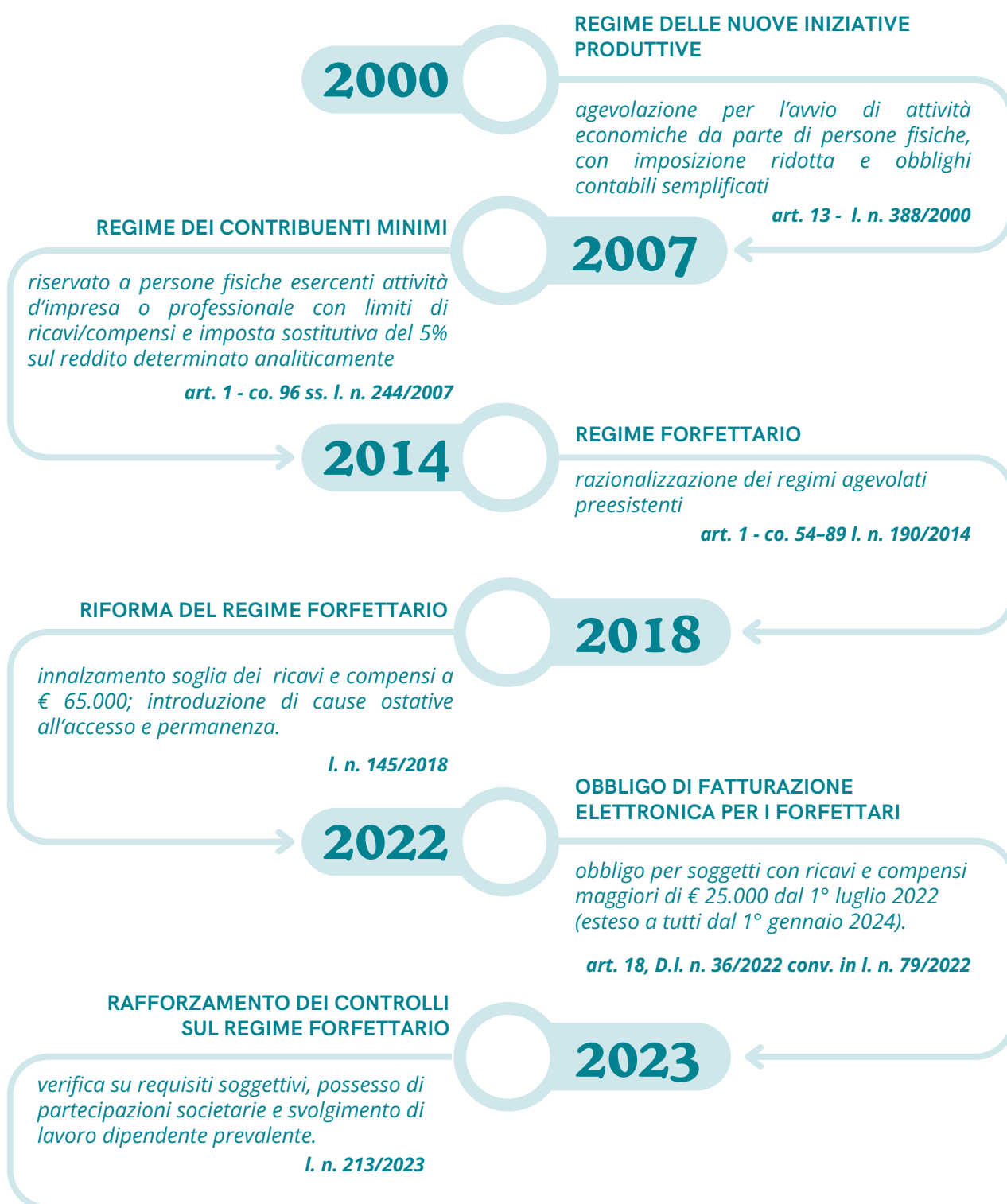
Evoluzione normativa e riferimenti di legge

Il regime forfettario rappresenta l'esito di un processo evolutivo avviato dal legislatore negli ultimi venticinque anni, volto alla semplificazione del sistema impositivo per i contribuenti di minori dimensioni. Il primo intervento rilevante si rinviene nell'**art. 13 l. n. 388 del 2000**, che ha introdotto il regime delle nuove iniziative produttive, finalizzato ad agevolare l'avvio di attività economiche da parte di persone fisiche mediante un'imposizione ridotta e obblighi contabili semplificati. Successivamente, con l'**art. 1, commi 96 e ss., della l. n. 244 del 2007 (Legge finanziaria 2008)**, è stato istituito il regime dei contribuenti minimi, riservato a persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che rispettavano determinati limiti di ricavi/compensi e requisiti soggettivi. Tale regime prevedeva un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali pari al 5%, applicata al reddito determinato analiticamente.

Il regime forfettario attualmente vigente è stato introdotto dalla **l. n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015), art. 1, commi da 54 a 89**, con l'obiettivo di razionalizzare i regimi agevolati preesistenti. La disciplina è stata poi modificata dalla **l. n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019)**, che ha innalzato la soglia massima di ricavi/compensi per l'accesso a € 65.000, introducendo al contempo ulteriori cause di esclusione (c.d. cause ostative).

A partire dal **1° luglio 2022** è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti in regime forfettario con ricavi/compensi superiori a € 25.000, esteso, poi, a tutti i forfettari a decorrere dal **1° gennaio 2024**, in attuazione dell'art. 18 del D.l. n. 36 del 2022, convertito in l. n. 79 del 2022.

Con la **I. n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024)**, sono stati ulteriormente rafforzati i controlli sui requisiti soggettivi di accesso e permanenza nel regime forfettario, in particolare in riferimento al possesso di partecipazioni societarie e allo svolgimento di lavoro dipendente prevalente.



Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha **rafforzato i presidi di accesso e permanenza al regime agevolato**, introducendo alcune modifiche ai criteri reddituali e alle modalità di controllo.

Modifica dei limiti reddituali

La legge ha confermato, anche per il 2025, il limite massimo di ricavi o compensi a 85.000 euro annui, come già previsto nel 2023. Tuttavia, è stato aggiornato un parametro molto rilevante ai fini dell'accesso:



*"Il limite massimo di redditi da lavoro dipendente o pensione per accedere o permanere nel regime forfettario è stato innalzato da 30.000 a **35.000 euro annui**".*

Tale modifica amplia leggermente la platea dei soggetti potenzialmente ammissibili, in particolare per i contribuenti che percepiscono redditi misti (es. lavoro dipendente e attività professionale).

Rafforzamento della fuoriuscita automatica

Resta invariata la regola dell'**esclusione immediata dal regime in caso di superamento di 100.000 euro di ricavi o compensi annui**. La Legge di Bilancio 2025 ha confermato che l'esclusione opera con effetto immediato, cioè a partire dal momento in cui si verifica il superamento della soglia, senza alcuna retroattività formale. In caso di superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi in corso d'anno, la decadenza dal regime forfettario è immediata. Dal momento stesso in cui si verifica il superamento, il contribuente è tenuto ad applicare l'IVA sulle operazioni successive, mentre ai fini IRPEF (o IRES) il regime ordinario si applica retroattivamente a partire dall'inizio dell'anno d'imposta.



*Tale esclusione non segue la logica della fuoriuscita “a regime” prevista nel caso del superamento della soglia di 85.000 euro, che ha effetto dall’anno successivo. Qui, la **decadenza è immediata**, e comporta conseguenze anche sul piano sanzionatorio in caso di omissioni o mancati adempimenti.*

Maggiori controlli e sanzioni per accessi impropri

Per contenere le adesioni non conformi, sono stati **rafforzati i poteri di controllo dell’Agenzia delle Entrate** sulle posizioni IVA in regime forfettario. In particolare, sono previste:

- verifiche automatizzate sui requisiti reddituali, patrimoniali e sulle soglie di compensi;
- accessi mirati per le situazioni di continuità economica con attività preesistenti o con ex datori di lavoro;
- **sanzioni pecuniarie** in caso di accesso improprio o comunicazioni false: da **250 a 2.000 euro**, salvo l’applicazione del ravvedimento operoso.

Coordinamento con flat tax incrementale

La l. n. 197/2022 aveva introdotto, a partire dal 2023, la c.d. **flat tax incrementale**, applicabile ai soggetti in regime ordinario che conseguano un incremento di reddito rispetto al triennio precedente. In questo senso, la Legge di Bilancio 2025 ha chiarito che i **contribuenti in regime forfettario non applicano la flat tax incrementale**, che rimane riservata ai soggetti IRPEF ordinari. Tuttavia, è possibile **transitare dal regime ordinario al forfettario** l’anno successivo, se i requisiti sono rispettati, anche dopo aver fruito della flat tax incrementale.

Requisiti di accesso



2

Requisiti di accesso

L'adesione al regime forfettario non è automatica né aperta indistintamente a tutti i titolari di partita IVA: è riservata a una **categoria circoscritta di contribuenti**, individuata sulla base di requisiti **oggettivi** (come ricavi, compensi e spese) e **soggettivi** (natura giuridica e residenza fiscale).

Soggetti ammessi

Il **regime forfettario**, è il *regime naturale* per **persone fisiche** titolari di **partita IVA individuale**, che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma autonoma. Si tratta di un regime fiscale a tempo indeterminato, fruibile finché permangono i requisiti richiesti dalla legge.

Possono accedere al regime:

- le **persone fisiche** che esercitano attività: **commerciali** (es. artigiani, commercianti, consulenti aziendali); **professionali** (es. avvocati, architetti, psicologi, traduttori, grafici) purché svolte sempre in forma individuale;
- **contribuenti che iniziano una nuova attività** se rispettano i requisiti specifici previsti dalla l. n. 190/2014 (art. 1, comma 65), possono accedere all'**aliquota ridotta del 5%** per i primi cinque anni. Tra le condizioni richieste vi è quella non aver esercitato un'attività simile nei tre anni precedenti, e che l'attività non costituisca mera prosecuzione di una già svolta da altri (es. da un ex datore di lavoro o familiare).
- **soggetti non residenti**, ma solo se producono **almeno il 75% del reddito in Italia**. Tale possibilità consente a *freelance* e imprenditori italiani residenti all'estero (ad es. in Europa) di beneficiare del regime, a condizione che l'attività sia sostanzialmente esercitata sul territorio nazionale.

Soglia dei ricavi / compensi

Il rispetto della soglia di **ricavi** o **compensi percepiti** è uno dei **requisiti oggettivi** per l'accesso e la permanenza nel regime forfettario. Tale parametro va verificato ogni anno. Il limite generale è fissato in **€ 85.000 annui**, da calcolare secondo il principio di cassa. Ciò significa che si deve tenere conto **soltanto degli importi effettivamente incassati** nel corso dell'anno fiscale, a prescindere dalla data di emissione della fattura o dalla competenza economica. Ai fini del calcolo del limite, devono essere inclusi:

- i corrispettivi percepiti per vendite di beni o prestazioni di servizi;
- eventuali contributi previdenziali incassati (es. INPS gestione separata, casse professionali);
- compensi derivanti da prestazioni occasionali, se fiscalmente rilevanti.

Nel caso di soggetti che svolgono **più attività** con la stessa partita IVA, anche con codici ATECO diversi, il limite di € 85.000 si riferisce **al totale dei ricavi/compensi incassati**, sommando tutte le attività esercitate.



*"Un soggetto che esercita attività di consulenza informatica (**codice ATECO 62.02.00**) e copywriting (**codice 74.90.99**) dovrà sommare i compensi percepiti per entrambe le attività. Se l'ammontare supera gli € 85.000, decadrà dal regime forfettario a partire dall'anno successivo."*

Se l'attività è stata **avviata in corso d'anno**, il limite dei ricavi deve essere **ragguagliato in proporzione ai giorni di effettivo esercizio**.

Il calcolo si effettua dividendo il tetto di € 85.000 per 365 giorni, e moltiplicandolo per i giorni di attività svolta.



In caso di attività iniziata il 1° luglio 2025, il limite da considerare per quell'anno è:

$$85.000 \div 365 \times 184 = 42.849,32 \text{ euro}$$

La normativa distingue due ipotesi in caso di superamento del limite:

- **se i ricavi o compensi incassati superano € 85.000** ma non oltrepassano € 100.000, il contribuente decade dal regime forfettario a partire dall'anno successivo;
- **se vengono superati i € 100.000**, si applica la decadenza immediata dal regime forfettario nell'anno stesso, con obbligo di applicare l'IVA e il regime contabile ordinario retroattivamente sin dall'inizio dell'anno, anche con riferimento alla fatturazione e agli adempimenti contabili già svolti.

Per questo motivo, è consigliabile mantenere una contabilità di cassa aggiornata e precisa, così da monitorare tempestivamente il superamento delle soglie. L'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati incrociando i dati delle fatture elettroniche, della dichiarazione dei redditi e delle comunicazioni obbligatorie.

Pluriattività, codici ATECO e attività miste

Nel regime forfettario è ammessa la possibilità per il contribuente di esercitare **più attività in contemporanea**, purché sempre in *forma individuale* e riconducibili alla **medesima partita IVA**. È il caso, ad esempio, di un soggetto che svolge sia attività di consulenza aziendale sia attività di formazione professionale, ciascuna con un proprio **codice ATECO**. Altri casi frequenti includono l'artigiano che effettua vendite online tramite *e - commerce* o il professionista che svolge due diverse attività intellettuali (consulenza e docenza). La pluriattività è compatibile con il regime forfettario, anche in presenza di **codici ATECO tra loro eterogenei** (es. attività professionale e attività commerciale).

In fase di apertura della partita IVA, è possibile indicare un *codice ATECO prevalente* e dopo aggiungerne altri, purché riferiti a effettive attività svolte. In particolare, occorre comunicare correttamente i codici ATECO nel **modello AA9/12** e annotare distintamente le attività nel quadro LM della dichiarazione dei redditi. Ai fini della verifica della soglia dei **€ 85.000**, i ricavi o compensi derivanti da tutte le attività svolte con la stessa partita IVA devono essere **sommati senza distinzione**.



*Non è possibile beneficiare del regime forfettario su una attività e del regime ordinario su un'altra con la stessa partita IVA. Il regime si applica **unitariamente** a tutte le attività esercitate dal soggetto.*

La determinazione del reddito complessivo può avvenire sia mediante l'**applicazione del coefficiente dell'attività prevalente**, se è possibile individuare con certezza quale attività ha generato la maggior parte dei compensi; sia mediante l'**applicazione proporzionale dei coefficienti alle singole attività**, se non è individuabile una prevalenza netta.

Entrambe le modalità sono ammesse dall'Agenzia delle Entrate, purché motivate e coerenti con le informazioni fiscali dichiarate.

Attenzione alle attività escluse

Il regime forfettario **non può essere applicato** se il contribuente svolge **anche una sola attività** tra quelle **espressamente escluse per legge**, come:

- attività edilizie e assimilate (es. costruzione e vendita immobili);
- cessione di terreni edificabili;
- intermediazione immobiliare;
- compravendita veicoli usati, metalli preziosi, ecc.



“Ad esempio, un soggetto che esercita attività di ingegneria in regime forfettario e intende avviare anche un’attività agricola per la quale il regime è precluso (oltre il regime di esonero IVA), non potrà mantenere il regime agevolato nemmeno per l’attività di ingegneria. In quanto la partita IVA è unica, l’esclusione di una attività comporta l’esclusione anche per l’altra. In tal caso, dovrà adottare il regime ordinario per entrambe le attività.”

Spese per lavoro accessorio, dipendente e collaboratori

Uno dei requisiti oggettivi per accedere o permanere nel regime forfettario è il limite alle **spese sostenute per personale dipendente, collaboratori o altre forme di lavoro retribuito**.



*“Il legislatore ha fissato un **tetto massimo di € 20.000 lordi annui**, da verificare con riferimento all’anno precedente rispetto a quello in cui si intende applicare il regime.”*

La *ratio* di questo limite è coerente con l’impostazione del regime forfettario: *favorire attività individuali, non strutturate*, che operano senza un’organizzazione articolata di tipo aziendale.

Cosa rientra nel limite dei € 20.000 ?

Il limite deve essere calcolato **in base alle spese sostenute nell’anno precedente** per le seguenti categorie:

- **lavoratori dipendenti**, anche part-time o a tempo determinato;
- **collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.)** rientranti tra i redditi assimilati di cui all’art. 50, co. 1, lett. c) e c- bis) del TUIR;
- **prestazioni occasionali** e lavoro autonomo occasionale;

- **tirocinanti, apprendisti, stagisti** con qualsiasi forma di retribuzione o indennità;
- **compensi a familiari** che prestano attività nell'impresa;
- **fringe benefit e utilità in natura** concesse ai dipendenti (es. buoni pasto, auto aziendale, alloggio, ecc.);
- somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari.

Il limite dei € 20.000 si riferisce alle **spese lorde sostenute**, comprensive di retribuzioni corrisposte; contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro; premi INAIL e altri oneri sociali.

Il criterio da adottare è quello della **competenza economica**: occorre considerare le spese sostenute nell'anno di riferimento, anche se riferite a prestazioni erogate in anni diversi.



*Anche l'attivazione di **forme occasionali o a bassa incidenza** (es. uno stagista o un familiare retribuito per poche settimane) può far superare il limite se non monitorata correttamente. È consigliabile mantenere un **prospetto annuale aggiornato delle spese per il personale**, anche in assenza di obblighi contabili stringenti.*

Fino a pochi anni fa, uno dei requisiti per l'accesso al regime forfettario era il rispetto del limite di € 20.000 per il valore complessivo dei beni strumentali, calcolato al lordo degli ammortamenti. **Attualmente, tale limite è stato abolito**: non è più previsto alcun vincolo di valore riferito ai beni strumentali, indipendentemente dalla modalità di acquisizione (proprietà, locazione, comodato). Pertanto, non rilevano ai fini dell'accesso o della permanenza nel regime.

Cause di esclusione dal regime



3

Cause di esclusione dal regime

Regimi speciali IVA o attività escluse

Tra le principali cause di esclusione dal regime forfettario rientra l'applicazione, anche parziale, di **regimi speciali IVA**.

Si tratta di regimi particolari che, per motivi strutturali o settoriali, **derogano alle regole ordinarie dell'IVA**, rendendo di fatto incompatibile la fruizione del regime agevolato introdotto dall'art. 1, co. da 54 a 89 della l. n. 190/2014. L'incompatibilità con i regimi speciali IVA è prevista dall'art. 1, comma 57, lett. a), della medesima legge.

Nello specifico, sono esclusi dal forfettario i soggetti che, nell'anno precedente o in corso, hanno applicato uno dei seguenti regimi:

- **regime speciale per l'agricoltura e le attività connesse** (art. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972);
- **regime speciale per le agenzie di viaggio** (art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972);
- **regime del margine per beni usati, oggetti d'arte, antiquariato e da collezione** (artt. 36, 36-bis e 40-bis del D.L. n. 41/1995);
- **regime speciale per l'editoria** (art. 74, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972);
- **regime speciale per rivendita di rottami, oro industriale e metalli preziosi** (art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972);
- **regime monofase** (es. tabaccaia, rivenditori di documenti di viaggio, ecc.).

Tali regimi, *anche se applicati solo in parte* all'attività del contribuente, precludono l'accesso o la permanenza nel regime forfettario.

Attività escluse per natura

Oltre all'incompatibilità con i regimi IVA speciali, il legislatore ha previsto alcune **ipotesi di esclusione basate sulla natura dell'attività** esercitata:

- cessione di fabbricati, terreni edificabili o porzioni di essi (art. 10, n. 8, D.P.R. n. 633/1972);
- costruzione e vendita di immobili (classico caso di imprese edili venditrici);
- cessione di mezzi di trasporto nuovi intracomunitari (art. 38, D. l. n. 331/1993).

La cessione di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi intracomunitari comporta l'esclusione dal regime forfettario solo se tali operazioni sono svolte in via **esclusiva** o **prevalente** rispetto all'attività ordinaria. Pertanto, la decadenza dal regime si verifica solo nel caso in cui i relativi ricavi costituiscano l'attività principale o rappresentino la maggioranza dei proventi conseguiti dal contribuente. Al contrario, singole operazioni, di carattere occasionale, non precludono la permanenza nel regime forfettario.

⚠ La preclusione opera anche nei casi in cui l'attività esclusa sia *complementare* o *accessoria* rispetto ad altre attività ammesse. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esercizio misto non è consentito nel regime forfettario: *l'attività esclusa inquina l'intera posizione IVA.*

Soggetti non residenti

L'art. 1, comma 57, lettera c) della l. n. 190/2014 stabilisce che:



“non possono accedere al regime i soggetti non residenti, salvo specifica eccezione per i residenti in Paesi appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (SEE) che **assicurino un adeguato scambio di informazioni** con l'Italia e che **producano almeno il 75% del reddito complessivo in Italia.**”

La condizione generale per l'accesso al regime è quella di risultare **fiscalmente residenti in Italia** nel senso stabilito dall'**art. 2, co. 2, TUIR**: iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, domicilio o residenza in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta.



*“La residenza fiscale rileva in base alla **situazione del contribuente nell'anno precedente** a quello in cui si intende applicare il regime.”*

La norma prevede una *deroga per i soggetti residenti in Paesi UE o SEE* (come Norvegia, Islanda, Liechtenstein), purché, il Paese garantisca un **adeguato scambio di informazioni fiscali** e il contribuente dimostri di produrre almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia.

Tale previsione consente, ad esempio, a un freelance residente a Berlino ma fiscalmente attivo in Italia, di usufruire del regime forfettario **se la prevalenza del reddito deriva da fonti italiane** e se le altre condizioni (soggettive e oggettive) risultano soddisfatte.



*Il contribuente UE che intende accedere al regime forfettario pur non essendo residente in Italia **dovrà documentare in modo inequivocabile**: il rispetto della soglia del 75% dei redditi prodotti in Italia; l'inesistenza di una stabile organizzazione in altri Paesi; la correttezza formale e sostanziale delle dichiarazioni fiscali. La mancata documentazione, anche a posteriori, può comportare la **decadenza dal regime** con applicazione retroattiva delle imposte ordinarie e relative sanzioni.*

Partecipazioni in società e controllo di S.r.l.

Un'ulteriore ipotesi di esclusione dal regime forfettario riguarda i contribuenti che, nell'anno precedente a quello di applicazione del regime, detengano **partecipazioni in società** o **enti collettivi** o **controllino soggetti con attività riconducibili** a quella svolta in proprio.

Tale previsione ha la finalità di impedire duplicazioni o elusioni, in particolare nei casi in cui un'attività venga formalmente separata tra più soggetti giuridici ma resti, di fatto, unitaria. L'**art. 1, co. 57, lett. d)** della l. n. 190/2014 esclude dal forfettario i soggetti che detengono, nell'anno precedente:

- **partecipazioni in società di persone** (S.n.c., S.a.s.);
- **partecipazioni in associazioni tra professionisti** (art. 5 TUIR);
- **quote in imprese familiari** (art. 230-bis c.c.);

Si tratta di forme societarie o associative in cui il reddito viene imputato **per trasparenza** ai soci o associati, e quindi **incompatibili con il concetto di reddito individuale forfettario**.



*“È irrilevante che la partecipazione non produca **reddito effettivo** o che la società sia inattiva: **conta la sola titolarità della quota.**”*

Inoltre, la norma prevede:



*“L'esclusione per coloro che **controllano, direttamente o indirettamente**, una società a **responsabilità limitata (S.r.l.)** che esercita attività riconducibile a quella svolta in proprio.”*

L'espressione “*controllo*” deve essere interpretata in coerenza con l'**art. 2359 c.c.** e con l'**art. 67, co. 1, lett. c) del TUIR**.

Si considera controllo anche la **partecipazione qualificata** (superiore al 25% del capitale con voto, o al 20% senza voto). Il controllo può essere di **diritto**, di **fatto** o **contrattuale** (es. accordi parasociali).



COSA SIGNIFICA «ATTIVITÀ RICONDUCIBILE»?

Il concetto di attività riconducibile non si esaurisce nel **codice ATECO**. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che deve essere valutata la **tipologia di beni o servizi offerti**; il mercato di riferimento e la clientela comune; la **sovrapposizione funzionale** tra l'attività individuale e quella della società. In sostanza, se la S.r.l. e il contribuente forfettario operano nello stesso settore o collaborano operativamente, si presume un rischio di duplicazione di ricavi e si configura una **causa ostativa**.

È tuttavia ammesso l'accesso al regime forfettario se la **partecipazione è stata ceduta o estinta entro il 31 dicembre** dell'anno precedente. È importante che la fuoriuscita sia effettiva e documentabile e comunicata nel modello Redditi e comporti la totale perdita del controllo o della partecipazione incompatibile.



*In caso di **partecipazione indiretta** (es. tramite società interposte o familiari), il controllo viene valutato in **modo sostanziale**, anche se formalmente occultato. Il contribuente che intenda accedere al regime deve **autodichiarare con cautela** la propria posizione societaria, eventualmente chiedendo chiarimenti tramite interpello.*

Lavoratori “ex dipendenti” e clienti prevalenti

Una delle cause di esclusione più delicate e ricorrenti riguarda i **lavoratori autonomi che operano con clienti coincidenti con precedenti datori di lavoro**.

In tal caso, il legislatore ha inteso evitare *abusi nella trasformazione formale di rapporti subordinati in attività in apparenza autonome*.

L'art. 1, co. 57, lettera d) della l. n. 190/2014, stabilisce che **non possono accedere al regime forfettario** i soggetti che:



“esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo sono stati nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”.

Il concetto di prevalenza, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, non fa riferimento al tempo lavorato o al numero di clienti, bensì al volume economico dei compensi percepiti:



*“Si considera attività “prevalente” quella in cui **oltre il 50% dei ricavi o compensi dell'anno provengono da un ex datore di lavoro** (o da soggetti collegati).”*

Il divieto *non riguarda solo il datore di lavoro formale*, ma anche i soggetti **direttamente o indirettamente collegati** a esso. Rientrano in questa categoria, le altre società del medesimo gruppo; datori di lavoro connessi per partecipazioni incrociate, nonché società che subentrano formalmente ma mantengono sostanzialmente le medesime mansioni sede o struttura.

La *ratio* dell' art. 1, co. 57, lett. d) della l. n. 190/2014 si basa sul **principio di autonomia sostanziale del lavoro autonomo**. Ciò significa che, anche in assenza di un contratto subordinato, **può essere escluso il forfettario** se l'attività è simile al lavoro dipendente, ad esempio l'attività è svolta presso la sede del cliente, ci sono vincoli d'orario e obblighi gerarchici.

In caso di accertamento, questi elementi possono far presumere un **rapporto di dipendenza mascherato**, con conseguente **decadenza dal regime**.



*“Ad esempio, un ex consulente informatico dipendente di una società di software che, l'anno successivo al licenziamento, apre partita IVA e continua a lavorare principalmente per la stessa società (anche tramite telelavoro), **non può applicare il regime forfettario**, anche se il rapporto è tecnicamente “autonomo”*

Redditi da lavoro dipendente o pensione superiori a 35.000 euro

Un'ulteriore causa di esclusione, introdotta con le modifiche della Legge di Bilancio 2023 e confermata anche per gli anni successivi, riguarda i soggetti che percepiscono **redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a una determinata soglia**. A partire dal periodo d'imposta 2025, tale soglia è stata innalzata da 30.000 a 35.000 euro lordi annui.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 57, lett. d-bis) della l. n. 190/2014, non possono accedere al regime forfettario i soggetti che, **nell'anno precedente**, hanno percepito:

“redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli art. 49 e 50 del TUIR, di ammontare superiore a 35.000 euro”

La verifica va effettuata sul **reddito lordo**, come risultante dal **Modello CU** o dal quadro RC del **Modello Redditi PF**. Il limite dei 35.000 euro comprende stipendi e salari da lavoro subordinato; pensioni di vecchiaia, anzianità e reversibilità; redditi da cariche sociali o amministrative; nonché alcuni compensi assimilati al lavoro dipendente, come le *co.co.co.*, gli assegni periodici percepiti in costanza di rapporto.

Non sono invece computati:

- i redditi di lavoro autonomo o d'impresa;
- i redditi fondiari o da capitale;
- le indennità di fine rapporto (TFR), che non costituiscono reddito ai fini IRPEF ordinario.

La normativa prevede una deroga importante. Il limite **non si applica** se il **rapporto di lavoro dipendente o assimilato è cessato** entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Alla data di inizio dell'attività o dell'ingresso nel regime **non risulta in essere alcun nuovo rapporto di lavoro dipendente o assimilato**. Ciò significa che chi ha chiuso un rapporto di lavoro nel corso del 2024, anche con reddito superiore a € 35.000, **può accedere al forfettario nel 2025**, a condizione di non avere un nuovo datore di lavoro o pensione.

⚠ *La soglia dei 35.000 euro va considerata **in combinazione con le altre cause di esclusione**. Un soggetto che percepisce 36.000 euro di pensione e 20.000 euro da attività autonoma **non potrà accedere al regime**, anche se la sua attività forfettaria rientrerebbe nei limiti reddituali e settoriali.*

Superamento della soglia di 100.000 euro in corso d'anno

Il regime forfettario è soggetto a un meccanismo di **fuoriuscita automatica immediata** nel momento in cui i **ricavi o compensi percepiti in corso d'anno** superano la soglia massima di **100.000 euro**. L'art. 1, co. 71 della l. n. 190/2014 prevede che:

"In caso di superamento in corso d'anno della soglia di € 100.000 di ricavi o compensi, si determina l'immediata cessazione del regime forfettario."

Pertanto, non si tratta di un effetto differito o di una verifica annuale a posteriori: la **decadenza è infrannuale** e opera dal momento stesso del superamento della soglia. Dal momento in cui il superamento si verifica, il contribuente deve:

- applicare l'IVA sulle operazioni successive alla soglia;
- adottare la contabilità ordinaria o semplificata, con istituzione dei relativi registri;
- gestire il passaggio da regime forfettario a ordinario con decorrenza retroattiva al 1° gennaio dell'anno in corso.

Le fatture emesse successivamente al superamento devono contenere l'IVA, e non possono più riportare l'esenzione ai sensi dell'art. 1, co. da 54 a 89, della l. n. 190/2014.

*Il limite di 100.000 euro è **assoluto e immediato**: anche un solo euro oltre tale soglia fa decadere dal regime, senza soglie di tolleranza. Questo lo distingue nettamente dal limite degli 85.000 euro, il cui superamento ha effetti dall'**anno successivo**.*

Accesso al forfettario opzioni e passaggi tra regimi



4

Accesso al forfettario, opzioni e passaggi tra regimi

Modalità di accesso al regime forfettario

L'adesione al regime forfettario può avvenire sia da parte di soggetti che si affacciano per la prima volta all'attività economica, sia da parte di contribuenti già attivi con partita IVA.

I soggetti che avviano una nuova attività cd. *"start-up"* devono comunicare l'intenzione di aderire al regime forfettario **direttamente nel modello AA9/12**, usato per la dichiarazione di inizio attività. In questo caso, *l'adesione è contestuale all'apertura della partita IVA* e consente, in presenza dei requisiti di legge, l'applicazione dell'imposta sostitutiva con **aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni**.

Diversamente, i contribuenti **già titolari di partita IVA** possono accedere al regime forfettario:

- compilando l'apposita sezione nel **quadro VO** della dichiarazione annuale IVA (se presentata);
- oppure per **comportamento concludente**, cioè applicando il regime in maniera coerente nei propri adempimenti fiscali (fatturazione senza IVA, imposta sostitutiva, semplificazioni contabili).

Compilazione del modello AA9/12 alla richiesta di partita IVA

Per i neoimprenditori o neoprofessionisti, l'accesso al regime forfettario si concretizza con la compilazione della sezione **"Regimi fiscali agevolati"** del modello AA9/12 (quadro B, campo 5).

Questa indicazione, pur avendo **valore solo anagrafico** (cioè ai fini dell'archiviazione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate), è raccomandata per dare un chiaro indirizzo sin dall'avvio dell'attività.



*L'indicazione nel modello AA9/12 **non è un'opzione vincolante**. La scelta effettiva del regime forfettario si attua tramite il comportamento fiscale e la verifica annuale dei requisiti in sede di dichiarazione dei redditi.*

Accesso tramite comportamento concludente

Molti contribuenti accedono di fatto al forfettario *senza comunicazione formale*, semplicemente adottando nella pratica le regole del regime: *emissione di fatture senza IVA e ritenute*, applicazione dell'*imposta sostitutiva al 15% (o 5%)*, tenuta della *contabilità semplificata* prevista dalla legge.

Tale meccanismo viene definito “**comportamento concludente**” e ha piena validità giuridica. Tuttavia, è buona norma procedere comunque alla comunicazione formale per evitare contestazioni o errori in sede di controllo fiscale.

Si ricorda che i contribuenti che intendono beneficiare del regime contributivo agevolato (aliquota ridotta INPS), in quanto iscritti alle gestioni previdenziali artigiani, commercianti o Gestione Separata, sono tenuti a trasmettere apposita comunicazione telematica all'INPS **entro il 28 febbraio dell'anno di applicazione**. Tale adempimento è autonomo rispetto alla scelta fiscale e riguarda solo il profilo contributivo.

La *permanenza nel regime forfettario* è subordinata alla **verifica annuale del rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi** (volume di ricavi, assenza di cause di esclusione, limiti di spesa per lavoro, ecc.). Tale verifica avviene con la **compilazione del quadro LM del modello Redditi PF**, che assume così funzione sostanziale e non solo dichiarativa.

“La mancata compilazione del quadro o la sua errata indicazione può comportare l'automatica fuoriuscita dal regime e la necessità di ricalcolare le imposte secondo il regime ordinario.”

L'omissione della comunicazione dell'adesione al forfettario nel modello AA9/12 o nella dichiarazione IVA **non invalida l'adesione**, se il comportamento del contribuente è stato coerente. Tuttavia, può comportare **sanzioni amministrative** di tipo formale, in particolare se l'Amministrazione rileva la mancanza di trasparenza nella scelta del regime fiscale adottato.

Le sanzioni, in questi casi, non riguardano la legittimità dell'applicazione del regime, ma la **mancata comunicazione** di un dato obbligatorio a fini anagrafici e statistici. In caso di omissione dell'indicazione dell'opzione per il regime forfettario nel modello AA9/12, pur non compromettendo l'effettiva adesione al regime se ricorrono i presupposti e vi è coerenza di comportamento, è prevista una **sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000** (art. 11, comma 1, lett. a) del D. lgs. n. 471/1997). Tale sanzione ha natura **formale** e può essere oggetto di **ravvedimento operoso**.

Opzione per il regime ordinario: come, quando e con quali vincoli

Il regime forfettario è una modalità fiscale agevolata pensata per i piccoli contribuenti, ma **non è obbligatorio**. Anche chi possiede tutti i requisiti per adottarlo può decidere, per ragioni personali o strategiche, di **optare volontariamente per il regime ordinario**. La possibilità di optare per il regime ordinario è riconosciuta dalla legge, a condizione che il contribuente **esprima chiaramente questa volontà** nella propria dichiarazione annuale IVA. In particolare, l'opzione deve essere indicata compilando il **campo VA14** del modello IVA.



*L'opzione ha validità **a partire dall'anno di imposta a cui si riferisce la dichiarazione**. Se il contribuente sceglie il regime ordinario nella dichiarazione IVA 2025, l'opzione si applica già dal 1° gennaio 2025, anche se la dichiarazione viene presentata l'anno successivo.*

Comportamento concludente

Anche il **comportamento concludente** (cioè l'applicazione concreta delle regole del regime ordinario: tenuta della contabilità ordinaria, fatturazione con IVA, versamenti IRPEF, ecc.) **è idoneo a configurare l'opzione**, anche in mancanza della comunicazione formale.

In pratica, se un contribuente applica sistematicamente le regole del regime ordinario, l'Amministrazione potrà ritenere validamente espressa l'opzione, a prescindere dalla dichiarazione nel campo VA14.



*L'**emissione errata di fatture** con IVA da parte di un contribuente che intende aderire o permanere nel forfettario **non costituisce** di per sé **comportamento concludente** per il regime ordinario, ma configura un errore materiale da rettificare. In tali casi, è necessario emettere nota di variazione IVA (nota di credito) per correggere la fattura errata, al fine di mantenere la coerenza con il regime effettivamente applicato e prevenire contestazioni.*

Cosa succede se si omette la comunicazione?

Se un contribuente ha i requisiti per il forfettario, ma applica il regime ordinario senza aver compilato il campo VA14, l'Agenzia potrà comunque considerare valida l'opzione in presenza di un **comportamento coerente**.

Tuttavia, in caso di controlli, l'omissione può essere sanzionata sotto il profilo **formale**. Non si tratta di sanzioni che inficiano la validità dell'opzione, ma occorre prestare attenzione alla coerenza tra dichiarazioni e comportamento effettivo.

Vantaggi e svantaggi: quando può convenire l'ordinario

Optare per il regime ordinario, pur potendo aderire al forfettario, può sembrare controintuitivo. Tuttavia, ci sono situazioni in cui può risultare conveniente, ad esempio:

- se si sostengono **costi e spese rilevanti** (perché nel forfettario non sono deducibili);
- se si **beneficia di detrazioni IRPEF** di rilievo (per figli a carico, ristrutturazioni, spese sanitarie, ecc.), che nel forfettario non trovano spazio;
- se si è in grado di **scaricare l'IVA sugli acquisti**, vantaggio precluso nel forfettario.

D'altro canto, il regime ordinario implica una maggiore complessità contabile e adempimentale, oltre che oneri professionali superiori.

La decisione andrà quindi valutata attentamente con il supporto di un consulente, tenendo conto della struttura dei costi e della pianificazione fiscale personale o aziendale.

Passaggio da e verso altri regimi fiscali

La normativa sul regime forfettario prevede la possibilità, in presenza di determinati requisiti, di **transitare da altri regimi fiscali** (come il semplificato o l'ordinario) e viceversa.

Si tratta di passaggi che possono avvenire per libera scelta del contribuente o come conseguenza di eventi obbligatori, come il superamento delle soglie previste.

Da semplificato o ordinario a forfettario

Il passaggio verso il regime forfettario può avvenire:

- **volontariamente**, qualora il contribuente decida di semplificare la propria gestione fiscale;
- **automaticamente**, al verificarsi di condizioni che lo rendano idoneo (es. diminuzione dei ricavi, cessazione di una società).

La decorrenza dell'adesione è fissata al **1° gennaio dell'anno per il quale si verifica la sussistenza dei requisiti**.

È necessario che non siano presenti cause di esclusione e che il contribuente rispetti i limiti di ricavi, spese per lavoro dipendente e altre condizioni previste dalla normativa.

Dal punto di vista pratico, la transizione comporta la **cessazione dell'applicazione dell'IVA**; la *chiusura dei registri contabili precedenti*; l'inizio del nuovo regime agevolato, con tutti i relativi adempimenti (fatturazione semplificata, imposta sostitutiva, ecc.).

Da forfettario a ordinario

L'uscita dal regime forfettario può avvenire:

- **volontariamente** tramite opzione per il regime ordinario;
- **automaticamente** se vengono superati i limiti previsti, come la soglia di € 85.000 (effetto dall'anno successivo) o € 100.000 (effetto immediato).

L'uscita comporta il ritorno agli adempimenti ordinari: *fatturazione con IVA, liquidazioni periodiche, tenuta dei registri, applicazione delle aliquote IRPEF* ordinarie e regime contabile pieno.

Rettifiche IVA nei passaggi di regime

Un aspetto spesso trascurato è la gestione delle rettifiche IVA in occasione del passaggio da ordinario a forfettario (e viceversa).

Nel passaggio dal **regime ordinario al forfettario**, è necessario procedere a:

- rettifica dell'IVA detratta su **beni non ancora ceduti** o **beni strumentali** ancora presenti in azienda;
- annotazione delle rettifiche nella **dichiarazione IVA** relativa all'anno di transizione.

Nel caso opposto, cioè di **rientro al regime ordinario**, si ripristina la possibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti, ma non si può recuperare l'IVA non dedotta durante il periodo in forfettario.



Il passaggio tra regimi può incidere anche sulla determinazione degli acconti IRPEF. In particolare, nel primo anno di accesso al forfettario non si applica il metodo storico, ma solo quello previsionale. Al contrario, tornando al regime ordinario, il contribuente deve fare attenzione all'eventuale doppia rata di acconto, in base al reddito stimato.



Riepilogo operativo:

ACCESSO e PERMANENZA nel REGIME FORFETTARIO



CHI PUÒ ACCEDERE?

- nuovi soggetti (mod. AA9/12) → adesione formale
- titolari con Partita IVA attiva → comportamento concludente o quadro VO



MODALITÀ OPERATIVE

- modello AA9/12 → campo "Regimi fiscali agevolati"
- dichiarazione IVA → quadro VO per opzione ordinario
- quadro LM → verifica annuale requisiti



COMPORTAMENTO CONCLUDENTE

- no IVA in fattura
- imposta sostitutiva
- semplificazioni contabili



REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO INPS

- comunicazione obbligatoria entro il 28 febbraio



SANZIONI FORMALI

- omessa comunicazione (mod. AA9/12 o quadro VO) → € 250 - € 2000 (ravvedibile)



VINCOLO TRIENNALE PER IL REGIME ORDINARIO

- validità prorogata in assenza di revoca



USCITA DAL REGIME

- rientro nel forfettario → attenzione a comportamento e rettifiche IVA

Come funziona la tassazione nel regime forfettario?



5

Come funziona la tassazione nel regime forfettario?

Reddito imponibile: come si calcola?

Il regime forfettario si fonda su un presupposto di semplificazione:



*“Per determinare il reddito imponibile non è necessario rilevare i costi effettivi sostenuti, ma è sufficiente applicare un **coefficiente di redditività prefissato** ai ricavi o compensi percepiti.”*

A differenza del regime ordinario, che si basa sul principio di competenza, nel forfettario **il reddito si determina per cassa**, cioè considerando solo i **ricavi** e i **compensi effettivamente percepiti** nel corso dell'anno. Quindi, non rilevano le fatture emesse ma non ancora incassate, né le rimanenze di magazzino, le fatture da emettere o quelle ricevute non ancora pagate.



*“Se un consulente ha emesso una fattura nel dicembre 2024 ma l'ha **incassata a gennaio 2025**, il relativo compenso concorrerà al reddito 2025.”*

Inoltre, nel regime forfettario *non è ammessa la deduzione analitica delle spese sostenute*.

Non ha rilevanza se il contribuente ha effettuato investimenti, pagato collaboratori o sostenuto costi elevati per l'attività.

L'unica eccezione riguarda i **contributi previdenziali obbligatori**, che possono essere **dedotti dal reddito imponibile** (v. *infra*).

Anche le eventuali perdite pregresse non sono riportabili nei periodi successivi né utilizzabili in compensazione.



*“Se nel 2025 un professionista in regime forfettario ha percepito compensi per € 15.000, ma ha sostenuto spese per € 20.000 (non deducibili), non potrà dichiarare una perdita fiscale né riportarla negli anni successivi. Il risultato negativo non ha effetti sul **reddito del 2026**.”*

Nel regime forfettario, non rientrano nel calcolo del reddito imponibile i proventi che non derivano direttamente dall'attività abituale, come ad esempio:

- le plusvalenze da cessione di beni patrimoniali;
- le sopravvenienze attive;
- gli utili da partecipazioni societarie;
- i redditi occasionali o estranei all'attività professionale.

Coefficienti di redditività e attività economiche

Come detto, per determinare il reddito, si applica un coefficiente di redditività al totale dei ricavi o compensi percepiti. Tale coefficiente varia in base al codice ATECO che identifica l'attività esercitata.



*Esempio: un **avvocato** (cod. ATECO 69.10.10) applica un coefficiente del 78%. Se incassa € 50.000, il reddito imponibile sarà pari a € 39.000 ($50.000 \times 78\%$).*

Nel caso di esercizio di più attività con codici ATECO differenti, si applica il **coefficiente relativo all'attività prevalente**, da individuarsi sulla base dei ricavi/compensi percepiti.

In particolare, il codice ATECO scelto in fase di apertura della partita IVA – modello AA9/12 – deve **corrispondere all'attività effettivamente svolta**. Nel dubbio tra **codici affini**, occorre selezionare quello relativo all'attività economica prevalente, compatibile con la descrizione fornita nella sezione "dati attività" del modello di apertura. Invece, se il contribuente esercita più **attività con codici ATECO differenti**, si applica il coefficiente corrispondente all'attività che **ha generato il maggior ammontare di ricavi o compensi percepiti nell'anno**.

Elenco dei coefficienti di redditività per categoria ATECO

Settore	Codici ATECO	Soglia ricavi	Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e bevande	10 - 11	€ 85.000	40 %
Commercio (ingrosso/dettaglio)	45 - 46.2 - 46.9 - 47.1 - 47.7 - 47.9	€ 85.000	40 %
Ambulanti alimentari e bevande	47.81	€ 85.000	40 %
Ambulanti altri prodotti	47.82 - 47.89	€ 85.000	54 %
Costruzioni e immobiliari	41 - 43 - 68	€ 85.000	86 %
Intermediari del commercio	46.1	€ 85.000	62 %
Alloggio e ristorazione	55 - 56	€ 85.000	40 %
Professionisti, tecnici, sanitari, istruzione, finanza, assicurazioni	64 - 66 - 69 - 75 - 85 - 86 - 88	€ 85.000	78 %
Altre attività economiche	vari codici da 01 a 99 (esclusi sopra)	€ 85.000	67 %

Contributi previdenziali: calcolo e deducibilità

Sebbene il regime forfettario escluda la possibilità di dedurre le spese sostenute, fa eccezione una voce di costo di particolare rilievo: i **contributi previdenziali obbligatori** versati dal contribuente nel corso dell'anno. Tali importi possono essere **dedotti integralmente dal reddito imponibile forfettario**, a condizione che siano stati pagati entro i termini previsti. La deduzione opera in sede di dichiarazione dei redditi, all'interno del **quadro LM, sezione II**, e consente di ridurre la base imponibile su cui si applica l'imposta sostitutiva.



Un professionista con reddito forfettario pari a € 30.000 e contributi INPS versati per € 4.500 pagherà l'imposta sostitutiva del 15% su € 25.500.

Gestione separata gestione artigiani e commercianti

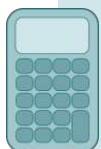
I soggetti in regime forfettario possono essere iscritti a due diverse forme previdenziali, a seconda della natura della loro attività:

- **Gestione separata INPS (professionisti senza cassa):** si applica un'aliquota pari al 26,07% (anno 2025) sul reddito imponibile, determinato in base al coefficiente di redditività previsto dal proprio codice ATECO. I contributi sono **interamente proporzionali** al reddito dichiarato: non è previsto un contributo minimo obbligatorio, ma per ottenere l'accredito dell'intero anno ai fini pensionistici è necessario versare **almeno € 4.837** circa. Il reddito imponibile soggetto a contribuzione è limitato da un **massimale annuo pari a € 120.607**, oltre il quale non sono dovuti ulteriori contributi.
- **Gestione artigiani e commercianti:** si applica un contributo fisso annuale (circa € 4.550 per il 2025), più una percentuale sul reddito eccedente il minimale annuo di € 18.555 (24% per artigiani, 24,48% per commercianti). I contributi sono dovuti anche in assenza di reddito.



I contribuenti con Cassa professionale (es. Inarcassa, Cassa Forense, ENPAP, ecc.) seguono le regole proprie del rispettivo ente, ma la deducibilità dei contributi resta ammessa nel forfettario.

Sconto contributivo del 35%



*“I soggetti in regime forfettario iscritti alla gestione artigiani e commercianti possono richiedere un **sconto contributivo del 35%** sui contributi previdenziali dovuti.”*

La riduzione non è automatica e va richiesta ogni anno, entro il 28 febbraio, tramite il portale INPS. Si applica sia al contributo fisso sia alla quota eccedente.

La **Legge di Bilancio 2025** (art. 1, co. 186, l.n. 207/2024) ha introdotto un'ulteriore agevolazione: i nuovi iscritti nel 2025 alla gestione artigiani o commercianti, con età inferiore ai 35 anni, possono accedere a una riduzione del 50% dei contributi per i primi tre anni di attività. L'agevolazione non è cumulabile con quella del 35%. Sono in attesa le istruzioni attuative dell'INPS.

Le riduzioni contributive non incidono sul diritto alla pensione, ma possono comportare una riduzione del montante contributivo e delle settimane accreditate, specie se non viene raggiunto il minimale annuo.

La rivalsa INPS e i collaboratori

I professionisti iscritti alla gestione separata possono applicare in fattura una **rivalsa del 4%** a titolo di contributo INPS a carico del cliente. La somma così addebitata è considerata un ricavo, ma può essere **dedotta integralmente** come contributo versato, senza limiti.

In caso di **collaboratori dipendenti o parasubordinati**, anche i contributi obbligatori versati per loro conto sono **deducibili dal reddito** ai fini della determinazione dell'imponibile forfettario, se effettivamente pagati.

Ad esempio, se un contribuente versa € 1.000 di contributi INPS per un collaboratore. L'importo è deducibile dal reddito determinato col coefficiente.

L'imposta sostitutiva (15% ordinaria e 5% start-up)

Ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della l. n. 190/2014:



*"I contribuenti in regime forfettario sono soggetti a un'imposta **sostitutiva** che prende il posto di IRPEF, addizionali regionali e comunali, IRAP"*

In altri termini, il reddito determinato applicando il coefficiente di redditività, al netto degli eventuali contributi previdenziali obbligatori, **non viene tassato secondo gli scaglioni progressivi**, ma è soggetto ad un'imposta proporzionale sostitutiva.

L'aliquota ordinaria del 15%

Per la generalità dei contribuenti, l'imposta sostitutiva è **15%** sul reddito imponibile. Questa aliquota vale anche per chi esercita l'attività da tempo e non rientra nelle ipotesi agevolate previste per le nuove iniziative.

Il versamento dell'imposta sostitutiva segue le ordinarie scadenze IRPEF:

- **saldo 2024 e primo acconto 2025:** entro il *21 luglio 2025* (termine ordinario prorogato), oppure entro il *20 agosto 2025* con maggiorazione dello 0,4%;
- **secondo acconto 2025:** entro il *2 dicembre 2025* (in quanto il 30 novembre cade di sabato), salvo eventuale rateizzazione con versamenti mensili a partire da novembre.

L'aliquota ridotta al 5% per i contribuenti "start-up"

I contribuenti che intraprendono **una nuova attività** possono beneficiare, per i primi cinque anni, di un'**aliquota ridotta al 5%**, anziché del 15%, a condizione che sussistano i seguenti requisiti:

- non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non deve costituire mera prosecuzione di un'attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta salva la pratica professionale;
- qualora l'attività sia il proseguimento di un'attività altrui (es. acquisto d'azienda), i ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente non devono superare i limiti del forfettario.

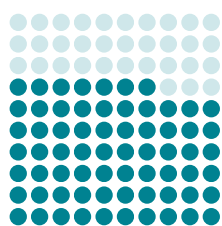
SIMULAZIONI PRATICHE



CONSULENTE INFORMATICO

COEFFICIENTE
REDDITIVITÀ

67 %



Costi effettivi di € 4.000 e detrazioni di € 380 con il primo livello di compensi. Costi di € 12.000 e detrazioni di € 750 negli altri tre casi.

€ 35.000

€ 23.286

€ 17.450

Risparmio d'imposta € 5.836

€ 85.000

€ 60.838

€ 37.142

€ 86.000

€ 37.915

Perdita € 22.923

€ 95.000

€ 41.540

RICAVI - COMPENSI

NETTO CON FORFETTARIO

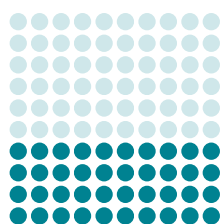
NETTO CON REGIME ORDINARIO



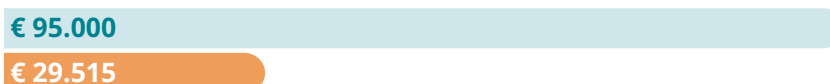
COMMERCIO AL DETTAGLIO

COEFFICIENTE
REDDITIVITÀ

40 %



Costi effettivi di € 18.000 e detrazioni di € 380 con il primo livello di compensi. Costi di € 40.000 e detrazioni di € 750 negli altri tre casi.



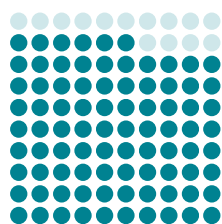
RICAVI - COMPENSI NETTO CON FORFETTARIO NETTO CON REGIME ORDINARIO



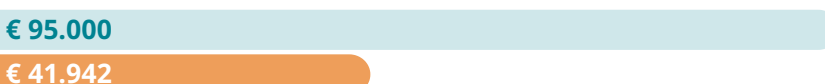
MURATORE POSATORE

COEFFICIENTE
REDDITIVITÀ

86 %



Costi effettivi di € 3.000 e detrazioni di € 380 con il primo livello di compensi. Costi di € 11.000 e detrazioni di € 750 negli altri tre casi.



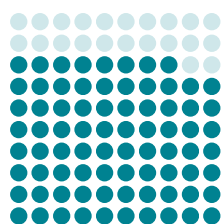
RICAVI - COMPENSI NETTO CON FORFETTARIO NETTO CON REGIME ORDINARIO



PSICOLOGO

COEFFICIENTE
REDDITIVITÀ

78 %



Costi effettivi di € 3.500 e detrazioni di € 380 con il primo livello di compensi. Costi di € 10.500 e detrazioni di € 750 negli altri tre casi.

€ 23.500

€ 18.793

€ 13.906

Risparmio d'imposta € 4.887

€ 85.000

€ 67.975

€ 45.413

€ 86.000

€ 45.912

Perdita € 22.063

€ 95.000

€ 50.407

RICAVI - COMPENSI

NETTO CON FORFETTARIO

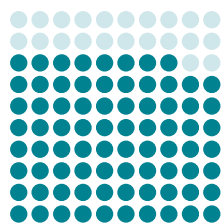
NETTO CON REGIME ORDINARIO



AVVOCATO

COEFFICIENTE
REDDITIVITÀ

78 %



Costi effettivi di € 4.500 e detrazioni di € 380 con il primo livello di compensi. Costi di € 11.000 e detrazioni di € 750 negli altri tre casi.

€ 25.500

€ 18.944

€ 13.778

Risparmio d'imposta € 5.166

€ 85.000

€ 63.148

€ 43.522

€ 86.000

€ 43.998

Perdita € 19.150

€ 95.000

€ 48.281

RICAVI - COMPENSI

NETTO CON FORFETTARIO

NETTO CON REGIME ORDINARIO



*La **riduzione al 5%** si applica **per massimo di 5 annualità**, anche non consecutive. Al termine di tale periodo, si applica automaticamente l'aliquota ordinaria del 15%. In caso di uso indebito dell'aliquota agevolata al 5%, l'Agenzia delle Entrate può procedere con il recupero della maggiore imposta (al 15%), con applicazione di sanzioni e interessi.*

Il reddito per bonus, detrazioni e agevolazioni

Uno degli aspetti più delicati del regime forfettario riguarda la **valutazione del reddito imponibile ai fini delle agevolazioni fiscali e sociali**.

Come illustrato, il reddito imponibile è determinato **applicando il coefficiente di redditività ai compensi percepiti**, e sottraendo i contributi previdenziali obbligatori. Il **reddito netto**, (indicato nel quadro LM - Modello Redditi PF) **non beneficia di alcuna detrazione IRPEF**.

In concreto, il contribuente:

- non ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente o autonomo;
- non può dedurre spese sanitarie, familiari a carico, interessi passivi, ecc.;
- non ha accesso a bonus fiscali connessi a ristrutturazioni, riqualificazioni o altri crediti d'imposta in detrazione dall'IRPEF.

Impatto sull'ISEE e i bonus collegati

Il reddito forfettario incide però sull'**ISEE**, l'indicatore usato per l'accesso a numerose agevolazioni pubbliche (bonus asilo nido, assegno unico, sconti su mensa scolastica, trasporti, università, ecc.).

Nel calcolo ISEE:

- il reddito del quadro LM è interamente incluso;
- non sono riconosciute le spese deducibili tipiche del regime ordinario;
- spesso, il reddito forfettario risulta più alto di quello IRPEF netto, con effetto penalizzante.



Un contribuente ordinario con 20.000 euro di reddito lordo e due figli a carico può risultare più agevolato ai fini ISEE rispetto a un contribuente forfettario con 25.000 euro netti, ma senza possibilità di deduzioni.

Alcuni bonus, in particolare quelli legati alla **capienza IRPEF** (es. bonus Renzi, detrazioni per spese mediche o scolastiche), non sono **accessibili ai forfettari**. L'imposta sostitutiva, infatti, **non consente detrazioni d'imposta**. Anche per il bonus edilizio (superbonus, ecobonus), il contribuente forfettario:

- non può usare la detrazione IRPEF;
- può eventualmente accedere **solo tramite sconto in fattura o cessione del credito**, se ammessi dalle norme vigenti.

Lo stesso discorso vale per le **agevolazioni prima casa** o per i **crediti di imposta per locazione e affitti**: serve una valutazione caso per caso sulla compatibilità del reddito forfettario con i requisiti soggettivi.

HAI DUBBI O DOMANDE?
Il nostro Team risponde!



**Chiedi la consulenza di un
professionista**

» CLICCA QUI

Adempimenti fiscali e contabili



6

Capitolo 6

Adempimenti fiscali e contabili

Obblighi contabili e semplificazioni previste



"I contribuenti forfettari sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili ordinarie (art. 1, co. 69, l. n. 190/2014)."

In concreto, ciò significa che non devono redigere né il libro giornale, né il libro degli inventari, né i registri IVA delle fatture emesse e ricevute, dei corrispettivi o dei beni ammortizzabili, né altre scritture ausiliarie di natura fiscale.

L'esonero concerne gli obblighi di rilevanza tributaria ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, ma non solleva il contribuente dall'onere di documentare correttamente tutte le operazioni effettuate. **Ogni fattura emessa deve essere numerata progressivamente e conservata**, così come vanno conservate tutte le fatture di acquisto e le bollette doganali d'importazione. È importante sottolineare che, nel regime forfettario:

- non si applica l'IVA sulle vendite (operazioni attive);
- non si ha diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti (art. 1, co. 58, l. n. 190/2014).

Resta comunque a carico del contribuente forfettario l'adempimento degli **obblighi minimi di carattere documentale**.

Tutti i documenti (fatture, bollette, etc.) devono essere conservati in formato **digitale** o **cartaceo** per almeno dieci anni (art. 2220 c.c.; art. 43 del D.P.R. n. 600/1973).

Esonero da registri IVA

Chi aderisce al regime forfettario non è tenuto a compilare i registri IVA (fatture emesse, acquisti, corrispettivi, beni ammortizzabili). Questo perché nel forfettario l'IVA non si applica sulle operazioni attive. Tuttavia, per operazioni passive soggette a meccanismi di *reverse charge* o acquisti intracomunitari, **possono sussistere obblighi documentali specifici**, come l'autofattura o l'integrazione della fattura ricevuta, adempiendo agli obblighi di versamento dell'imposta senza diritto alla detrazione. Anche in questi casi, è opportuno conservare la documentazione.



"Un professionista in regime forfettario acquista un servizio di pubblicità online (es. Google Ads) da un fornitore irlandese (Google Ireland Ltd.). Il professionista riceve una fattura senza IVA, applicando la regola dell'inversione contabile – reverse charge. Il professionista dovrà integrare la fattura ricevuta applicando l'IVA, annotando: "reverse charge ai sensi dell'art. 17, co. 2, D.P.R. 633/1972. Successivamente il professionista dovrà versare l'IVA tramite modello F24."

Obblighi ai fini contributivi

Ai fini previdenziali, i titolari di partita IVA in regime forfettario sono tenuti a iscriversi alla gestione previdenziale di competenza, che può essere la Gestione Separata INPS, la Gestione Artigiani e Commercianti INPS oppure una cassa professionale autonoma in base alla tipologia di attività svolta (es. avvocati, architetti).

Per gli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti, la normativa riconosce la possibilità di richiedere una **riduzione del 35%** sui contributi dovuti, da attivare mediante apposita comunicazione all'INPS.

I contributi devono essere versati secondo le modalità e le scadenze previste per la specifica gestione previdenziale di appartenenza.

Dichiarazione dei redditi e compilazione del quadro LM

I titolari di partita IVA in regime forfettario sono tenuti a presentare ogni anno il **modello REDDITI Persone Fisiche**, entro i termini ordinari (di norma entro il 30 giugno, mentre l'invio telematico avviene entro il 31 ottobre).



*Nonostante l'esonero dalla dichiarazione IVA, dalle comunicazioni periodiche delle liquidazioni IVA (LIPE) e dallo spesometro. La presentazione del **modello REDDITI** è sempre **obbligatoria** per i forfettari, anche nei casi di redditi di modesto importo o in assenza di imposta dovuta.*

All'interno del modello REDDITI, il **quadro LM** è suddiviso in due sezioni:

- **Sezione I:** riservata ai contribuenti in regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014);
- **Sezione II:** deve essere compilata da chi, nello stesso anno abbia applicato anche il **regime di vantaggio (ex minimi)** o sia transitato da un regime all'altro.

Nella maggior parte dei casi, per chi applica in modo continuativo il forfettario, la compilazione riguarda solo la Sezione I, nella quale devono essere indicati, tutti gli elementi per la determinazione del reddito imponibile. Tutti i dati inseriti nel quadro LM devono essere coerenti con le fatture emesse, le ricevute di pagamento, e i dati registrati nel software di fatturazione elettronica (ove presente).

⚠ Nel medesimo quadro LM è utile effettuare una verifica dei limiti previsti per il regime. I ricavi/compensi non devono superare gli € 85.000. Il **superamento del limite €100.000 in corso d'anno comporta la fuoriuscita immediata dal regime agevolato. In caso di pluriattività, il limite di € 85.000 si applica alla **somma dei ricavi/compensi derivanti da tutte le attività esercitate**, indipendentemente dai codici ATECO adottati. Ogni attività deve essere **indicata separatamente** nel quadro LM, riportando il rispettivo codice ATECO, l'ammontare dei ricavi/compensi attribuiti e il relativo coefficiente di redditività previsto dalla legge.**

Scritture contabili e obbligo di compilazione quadro RS

I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di scritture contabili, tuttavia restano tenuti alla compilazione di alcuni righi del **quadro RS**, come richiesto dalla legge. Per le **attività di impresa** occorre compilare i righi da **RS375** a **RS378**, indicando:

- il numero di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti per l'attività alla data di chiusura del periodo d'imposta;
- il costo per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione, le spese per lavorazioni da terzi esterni all'impresa e i costi per servizi correlati alla produzione dei ricavi;
- i costi per il godimento di beni di terzi;
- le spese sostenute per carburante per autotrazione.

Per le **attività di lavoro autonomo** deve invece essere compilato il rigo **RS381**, dove vanno indicati:

- le spese sostenute nell'anno per i servizi telefonici, per i consumi di energia elettrica, nonché quelle relative ai carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Tali dati, pur non rilevando ai fini della determinazione del reddito per il regime forfettario, sono richiesti dall'Agenzia delle Entrate per finalità statistiche e di monitoraggio.

Comunicazioni obbligatorie e versamenti

Come detto, uno dei vantaggi del regime forfettario è la riduzione degli adempimenti periodici rispetto agli altri regimi fiscali.

Ciò però non significa che non ci siano obblighi formali da rispettare.

Esonero dagli adempimenti IVA

Chi opera in regime forfettario **non deve presentare la dichiarazione annuale IVA**, né inviare la **comunicazione periodica delle liquidazioni IVA (LIPE)**. Tale esonero deriva dalla **non applicazione dell'IVA** e le relative operazioni sono quindi irrilevanti ai fini IVA.

Di conseguenza, i *forfettari non devono registrare le fatture nei registri IVA*, né effettuare le liquidazioni mensili o trimestrali né presentare il modello IVA annuale o compilare il quadro IVA nella dichiarazione dei redditi.

Obbligo di dichiarazione dei redditi e versamento imposte

Resta fermo, comunque, l'obbligo, per tutti i contribuenti forfettari, di presentare ogni anno la dichiarazione dei redditi e di rispettare le scadenze previste per il versamento dell'imposta sostitutiva. Il mancato pagamento nei termini comporta sanzioni e interessi.

Errori dichiarativi, ravvedimento e controlli fiscali

Errori, omissioni o incongruenze possono comportare la perdita dei benefici, l'applicazione di sanzioni o la decadenza anche retroattiva, dal regime agevolato. Gli errori più frequenti da parte dei contribuenti in regime forfettario riguardano:

- **omessa indicazione dell'opzione per il forfettario** nel modello AA9/12 all'atto di apertura dell'attività;
- **errato calcolo dei ricavi/compensi** riportati nel quadro LM;
- **errato coefficiente di redditività** o codice ATECO non corretto;
- **mancata deduzione dei contributi previdenziali obbligatori**;
- **errato calcolo o omesso versamento dell'imposta sostitutiva**.

Rettifiche e correzioni possibili

Se ci si accorge di un errore dopo aver trasmesso la dichiarazione dei redditi, è possibile presentare una **dichiarazione integrativa** (art. 2, co. 8 del D.P.R. 322/1998).

La correzione è consentita sia per errori che favoriscono il contribuente sia per quelli che favoriscono l'Erario, purché entro i termini previsti dalla legge:

- per errori che portano a un credito maggiore o a un debito minore, la rettifica si può effettuare **entro cinque anni** dalla presentazione della dichiarazione originaria;
- per omissioni che danneggiano l'Erario, la regolarizzazione è consentita fino al termine di decadenza dell'accertamento, applicando il **ravvedimento operoso**.

La dichiarazione integrativa si invia con un nuovo modello REDDITI, selezionando la casella *"Correttiva nei termini"* o *"Dichiarazione integrativa"* in base ai tempi.

In caso di errori nei versamenti, il **ravvedimento operoso** (art. 13, D. lgs. n. 472/1997) *consente di regolarizzare la situazione spontaneamente, pagando sanzioni ridotte proporzionali al ritardo.*

Fatturazione



7

Fatturazione

Obbligo di fattura elettronica



*"Dal 1° gennaio 2024, anche i contribuenti in **regime forfettario** sono tenuti a emettere **fattura elettronica in formato XML** tramite il **Sistema di Interscambio (SDI)**."*

E' pertanto cessato l'esonero precedentemente previsto per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 25.000 euro. L'obbligo è stato introdotto dall'art. 18 del D. L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla **L. 79/2022**, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l'obiettivo di *contrastare l'evasione fiscale e uniformare gli adempimenti documentali* tra contribuenti.



La Circolare AE n. 32/E del 5 dicembre 2023 ha confermato l'estensione dell'obbligo anche ai soggetti che operano in regime agevolato, compresi quelli che applicano l'aliquota del 5% prevista per le nuove attività.

Di conseguenza, i contribuenti che applicano il regime forfettario sono oggi tenuti:

- ad emettere **fattura elettronica nel formato XML** previsto dallo standard ministeriale;
- ad inviare la fattura al **Sistema di Interscambio (SDI)**, che provvede alla consegna al cliente;
- a rispettare le regole tecniche relative alla numerazione progressiva, alla data di emissione, agli identificativi fiscali e alla corretta indicazione della natura dell'operazione.

Tempistiche di emissione

I soggetti in regime forfettario che emettono fattura elettronica devono rispettare i termini ordinari previsti per tutti i contribuenti:

- **fattura immediata:** trasmettere al Sistema di Interscambio (SdI) entro **12 giorni** dalla data in cui l'operazione si considera effettuata (es. consegna, incasso o stipula), così come definito dall'art. 21, co. 4, del D.P.R. 633/1972;
- **fattura differita:** può essere emessa in presenza di DDT o documenti analoghi relativi a prestazioni o cessioni effettuate nello stesso mese e deve essere trasmessa entro il **15° giorno del mese successivo**.

Dicitura obbligatoria in fattura

All'interno di ogni fattura emessa deve essere inserita una dicitura che attesti il regime fiscale adottato e l'esclusione dall'applicazione dell'IVA.



"Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della l.n. 190/2014, come modificata dalla l. n. 208/2015 e successive modificazioni".

Nei *software di fatturazione elettronica*, in genere la dicitura va inserita nel campo **"Causale"** o in uno spazio libero dedicato alle annotazioni o *"informazioni aggiuntive"* del tracciato XML. È importante che la dicitura non venga omessa, anche se la piattaforma non obbliga al suo inserimento. Nei software che consentono la memorizzazione di modelli di fattura, si consiglia di salvare la frase standard per evitare errori o dimenticanze. Inoltre, per le fatture elettroniche trasmesse tramite SDI, l'esenzione dall'IVA deve essere identificata attraverso l'indicazione del **codice natura N2.2** - *"operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 1 a 15 del D.P.R. 633/72, diverse da quelle indicate nel codice N2.1"*. Tale codice deve essere inserito nel tracciato XML nel campo relativo alla *"natura dell'operazione"*, al posto dell'aliquota IVA.

Marca da bollo da 2 euro



*"I contribuenti in regime forfettario, sono tenuti all'assolvimento dell'imposta di bollo per le fatture emesse di **importo superiore a € 77,47.**"*

La marca da bollo da 2 euro è dovuta su tutte le fatture, indipendentemente dalla natura dell'attività (professionale, commerciale, artigianale) o dal tipo di prestazione resa. Per le fatture elettroniche, il bollo non si applica fisicamente, ma viene **assolto in modo virtuale**. Il contribuente deve:

- indicare nel tracciato XML della fattura la voce **"Bollo virtuale: Sì"**;
- pagare l'importo dovuto trimestralmente tramite modello F24, con il codice tributo **2521**.

Nella fattura elettronica è necessario riportare la seguente dicitura:

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014"

Questa dicitura viene in genere inserita in automatico dal software di fatturazione nel campo "Causale" o nelle note della fattura, in base al sistema utilizzato. Il versamento deve essere effettuato **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo** al trimestre di riferimento (es. entro il 31 maggio per il primo trimestre).



Il pagamento può avvenire anche tramite addebito diretto se si aderisce al servizio fornito dall'Agenzia delle Entrate attraverso il portale "Fatture e Corrispettivi".

Esclusione IVA e gestione ritenute

Uno degli elementi distintivi del regime forfettario è la **non applicazione dell'IVA** e delle **ritenute d'acconto**. In buona sostanza, la **fattura emessa non contiene l'IVA** (l'imponibile coincide con il totale da pagare).

Inoltre, il contribuente forfettario non subisce né applica **ritenute d'acconto**. Ciò vale, in particolare:

- per i professionisti che emettono fatture a soggetti con obbligo di sostituto d'imposta;
- per i committenti che, ricevuta una fattura da un forfettario, **non devono trattenere il 20% a titolo di acconto IRPEF**.

Quindi, nella fattura va **omessa la ritenuta** e, se si desidera, è possibile indicare la formula:

*"Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto
ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, l. n. 190/2014"*



I dati essenziali della fattura elettronica

Sezione	Dati da inserire
Fornitore	Denominazione/Nome e Cognome, Indirizzo completo, Partita IVA e Codice Fiscale, Email/PEC (facoltative)
Cliente	Denominazione/Nome e Cognome, Indirizzo completo, Partita IVA o Codice Fiscale
Documento	Numero fattura, Data emissione, Tipo documento (es. TD01)
Dettaglio	Descrizione prodotti/servizi, Quantità, Prezzo unitario, Totale riga, Natura IVA (N2.2), Aliquota 0%
Cassa/Bollo	Cassa previdenziale (solo se dovuta), Imposta di bollo (se > € 77,47)
Pagamento	Modalità di pagamento, IBAN (se previsto), Data scadenza pagamento (facoltativa)
Note	Dicitura "regime forfettario" obbligatoria, eventuali note aggiuntive

Operazioni con l'estero

I contribuenti in regime forfettario che lavorano con clienti o fornitori stranieri, sia all'interno dell'Unione Europea sia fuori, devono prestare particolare attenzione alla gestione dell'IVA e alla corretta emissione delle fatture elettroniche.

Quando si opera con l'estero, è importante sapere che per i **servizi resi a clienti stranieri**, nella maggior parte dei casi l'IVA non si applica in Italia: la tassazione avviene dove si trova il cliente. In questi casi, occorre inserire in fattura una chiara dicitura che evidenzia la non imponibilità:

"Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 7 ter del D.P.R. 633/1972"

Inoltre, va indicato il codice "N2.1" che identifica le operazioni non soggette a IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7 septies del D.P.R. 633/1972.

Per quanto riguarda le **vendite di beni**, se il cliente si trova in un altro Paese UE, oltre a emettere la fattura senza IVA è necessario verificare l'iscrizione al **VIIES** (registro europeo che consente di operare con partita IVA all'interno dell'Unione), e – se il volume d'affari supera la soglia annuale di 10.000 euro – compilare anche l'elenco **Intrastat** (comunicazione obbligatoria all'Agenzia delle Dogane che riepiloga tutte le operazioni di scambio di beni e servizi con l'Unione Europea).

In caso di esportazioni verso Paesi extra-UE, l'operazione deve essere documentata tramite la *bolla doganale*, che certifica l'uscita dei beni dall'Italia.

Anche in regime forfettario, per le operazioni con l'estero bisogna comportarsi in alcuni casi come un normale soggetto IVA: ciò vale soprattutto per la registrazione e l'invio delle fatture elettroniche tramite **Sistema di Interscambio (SDI)**, anche se si tratta di clienti esteri.



Sanzioni per violazioni nella fatturazione elettronica

Violazione	Sanzione	Normativa	Dettagli
Omessa, tardiva o errata emissione di fattura elettronica (con operazione imponibile IVA)	dal 90% al 180% dell'imposta relativa all'IVA, con un minimo di € 500 per ciascuna operazione	art. 6 co.1 D. lgs. 471/1997	<i>applicabile solo se la violazione incide sulla determinazione o sul pagamento dell'IVA</i>
Omessa, tardiva o errata emissione di fattura elettronica (operazione esente, fuori campo IVA o forfettario)	da € 250 a € 2.000 per ciascuna operazione	art. 6 co. 1 secondo periodo D. lgs. 471/1997 <i>Circolare AE 32/E/2023</i>	<i>si applica se la violazione non ha rilevanza sull'IVA dovuta, tipico dei forfettari</i>
Omessa indicazione della dicitura obbligatoria "regime forfettario"	da € 250 a € 2.000 per ciascuna fattura	art. 6 co. 1 secondo periodo D. lgs. 471/1997 <i>Circolare AE 32/E/2023</i>	<i>è sanabile tramite emissione di nota di variazione; consigliato il ravvedimento operoso</i>
Errori od omissioni che non incidono sulla liquidazione del tributo (es. errori formali, codice natura IVA errato)	da € 250 a € 2.000 per ciascuna fattura	art. 6 co.1 D. lgs. 471/1997	<i>valido solo se non incide sul calcolo di imposta dovuta</i>
Ravvedimento operoso (correzione spontanea della violazione)	sanzione ridotta : da 1/9 a 1/6 del minimo, in base al tempo di regolarizzazione	art. 13 D. lgs. 472/1997	<i>la riduzione dipende dalla tempestività della correzione (ad esempio entro 90 giorni, 1/9)</i>

Chi siamo

Siamo un team di professionisti affiatati ed esperti in varie aree di competenza, che garantisce **servizi precisi e puntuali a prezzi competitivi**. Offriamo **soluzioni pratiche a problemi contabili, fiscali e societari**. Il nostro obiettivo è semplice e chiaro: gestire con la massima efficienza e disponibilità piccole e grandi imprese, professionisti e artigiani. ilcommercialistaonline.it è un sito internet e un servizio telematico fatto da persone vere, di cui puoi fidarti. Un'alchimia che fonde l'esperienza

della nostra squadra di professionisti in contabilità e paghe, rappresentanze fiscali e consulenze legali, con la convenienza e la comodità del web.

The advertisement features a dark blue background with a blurred image of a person's face. On the left, there is an oval inset showing a group of seven professionals (four women and three men) standing together. To the right of this inset, the text is as follows:

Il Commercialista Online:
Semplifica il tuo lavoro e gestisce la tua contabilità online!
Affidati a noi per apertura della partita iva, fatturazione, tenuta contabile, consulenza fiscale, aggiornamenti continui!

Nota biografica dell'autrice



Michela Edma Vernieri Cotugno è nata a Napoli ed è cresciuta in una piccola cittadina molisana, precisamente Venafrò. Qui ha studiato fino al diploma. Ha completato gli studi universitari a Siena e successivamente ha lavorato a Napoli, Milano e Roma, per poi ritornare nell'amato Molise, dove attualmente vive con i suoi tre splendidi figli e suo marito Giuseppe. La passione per la scrittura è nata dal desiderio di divulgare concetti complicati come il fisco rendendoli accessibili a tutti.

**VUOI RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SU BONUS
AGEVOLAZIONI, TASSE E NOVITÀ FISCALI?**

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Ti scriveremo 2 volte a settimana, zero spam.



NEWSLETTER

**SE VUOI APRIRE LA PARTITA IVA, MA HAI ANCORA DEI DUBBI
PRENOTA UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA!**

Per te a un prezzo speciale! Per maggiori info visita la pagina:



CONSULENZA START-UP

ilCommercialista  **ONLINE**

Viale Vittorio Emanuele III, 66
86079 Venafro (IS)

www.ilcommercialistaonline.it
info@ilcommercialistaonline.it



0865.901605